



## *Comune di Vicenza*

PGN

### **FOGLIO PATTI E CONDIZIONI RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO IN GESTIONE MEDIANTE PUBBLICA SELEZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DEL “MERCATINO DI NATALE” EDIZIONI 2019-2020-2021 CON POSSIBILITA’ DI PROROGA PER ANNI 2022-2023 (CIG Z94299A042)**

#### **Art. 1 (Oggetto – durata - orario)**

Affidamento dell’organizzazione del “Mercatino di Natale” nelle vie e piazze del centro storico a Vicenza e precisamente: Corso Fogazzaro, Piazza San Lorenzo (ove deve, comunque, essere garantito lo svolgimento del mercato nella mattina del giovedì), Contrà Cesare Battisti (abside del Duomo) e Corso Palladio.

L’allestimento potrà prevedere strutture di vendita tipo “casette”, cioè un manufatto in legno o materiale simile con caratteristiche di una piccola casa con tetto a capanna, dotato di impianti elettrici a norma, oppure gazebo oppure auto market per vendita di alimentari e somministrazione. La tipologia delle strutture dovrà essere omogenea

Il numero di postazioni è quello determinato nel progetto vincitore a partire da un minimo di 10.

Tipologia dei generi esposti per la vendita al pubblico, che dovranno essere strettamente rapportate al tema del Natale: figure ed accessori per presepi • addobbi per l’albero di Natale • candele ed altri oggetti in cera • prodotti dell’artigianato artistico, in legno, ferro battuto, vetro, metallo, rame, ottone, paglia, cuoio, tessuti, ceramica, terracotta, sculture in legno • articoli da regalo natalizi, giochi in legno • libri e stampe • prodotti enogastronomici locali o tipici, dolci natalizi, cioccolato e somministrazione di bevande • merceologia ecologica, biologica e a filiera corta ed equo/solidale;

Il mercatino dovrà ospitare, a titolo gratuito, organizzatori no-profit per raccolte a scopo di beneficenza;

Periodo:

7 dicembre 2019 – 6 gennaio 2020;

7 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021;

7 dicembre 2021 – 6 gennaio 2022


con possibilità di proroga per un ulteriore biennio previa valutazione dell’Amministrazione Comunale.

Orario: dalle ore 10,00 alle ore 19,00

#### **Art. 2 (Obblighi dell’affidatario)**

L’affidatario si impegna a :

- organizzare gli spazi espositivi, fatte salve le competenze del Comune, di cui al successivo art. 6, in relazione al rilascio delle concessioni;
- predisporre la segnaletica orizzontale di delimitazione dei singoli posteggi;
- effettuare il pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico entro l’inizio della manifestazione (entro il 7 dicembre di ciascun anno);
- richiedere la fornitura elettrica necessaria, oltre alla fornitura e installazione (oltre che rimozione a fine manifestazione), a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio, di un impianto elettrico che garantisca l’illuminazione delle strutture con addobbi coerenti con il resto delle luminarie del centro



## *Comune di Vicenza*

cittadino.


- fornitura e installazione (oltre che rimozione a fine manifestazione) di un impianto di filodiffusione audio, a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio, per la trasmissione di canzoni tipiche del periodo natalizio nell'area del mercatino;
- organizzazione, a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio, momenti di animazione come da proposta presentata;
- garanzia di un adeguato servizio di pronto intervento per tutta la durata della manifestazione;
- acquisizione di tutti i necessari permessi e autorizzazioni;
- richiedere ad AIM dei contenitori per i rifiuti con obbligo di differenziazione secondo le regole comunali;
- versare agli Enti e alle Società competenti i corrispettivi relativi alla eventuale tariffa di igiene ambientale, agli eventuali consumi di energia elettrica, consumo di acqua potabile e ad ulteriori eventuali oneri;
- consentire l'utilizzo dei posteggi, in relazione alle postazioni effettivamente concesse, senza permettere la sosta degli automezzi degli operatori, né la presenza di soggetti non autorizzati;
- presentare richiesta concessione di suolo pubblico per mostra mercato temporanea all'Ufficio commercio aree pubbliche con allegato planimetria ed elenco degli operatori che parteciperanno ai mercatini; tale elenco dovrà per ogni operatore riportare ragione sociale, numero di partita IVA, numero iscrizione Inps/Inail e numero di targa del mezzo utilizzato per entrare in ZTL;
- proporre iniziative turistiche (eventi musicali, eventi artistici, degustazione di prodotti tipici, sagre, etc.) al fine di migliorare l'attrattiva dei mercatini;
- provvedere alla pubblicizzazione e divulgazione dei mercatini;
- garantire che le strutture ed i materiali utilizzati possiedano i requisiti di legge per l'uso del quale vengono destinati e che saranno montati sul posto a perfetta regola d'arte, evitando danni e pericoli per persone e cose, anche nel caso di avverse condizioni meteo;
- rispettare le norme di sicurezza relative all'impianto elettrico, esonerando il Comune di ogni responsabilità per danni prodotti a persone o cose conseguenti ad eventuali disfunzioni o irregolarità;
- farsi carico della presentazione dei titoli abilitativi necessari allo svolgersi dell'attività (dichiarazione di conformità impianto elettrico alle vigenti norme, autorizzazioni e/o licenze per l'attività di vendita, SCIA sanitaria ove previsto, etc.);
- realizzare eventuali iniziative promozionali.

### **verificare che:**

- su tutti i prodotti esposti nei singoli banchi siano indicati i prezzi di vendita;
- i banchi siano collocati entro il perimetro del posteggio concesso;
- ciascun espositore lasci l'area che è stata utilizzata libera e pulita, collocando i rifiuti in appositi contenitori per la raccolta differenziata
- segnalare eventuali illeciti alle autorità competenti;
- vigilare, nel corso dello svolgimento del mercato, sul rispetto delle norme che regolano lo stesso e che non vengano tenuti comportamenti che danneggino le aree o che costituiscano pericolo per la clientela e/o intralcio per il deflusso delle persone o la circolazione dei mezzi di soccorso.

### **Art. 3 (Cauzione e assicurazione)**

L'aggiudicatario dovrà presentare prima della stipula della convenzione:



## **Comune di Vicenza**

- polizza fidejussoria bancaria o assicurativa o versamento dell'importo di **euro 5.000,00** a favore del Comune di Vicenza presso la tesoreria comunale, a titolo di deposito cauzionale, che potranno essere restituiti al termine del previsto periodo di affidamento;
- adeguata copertura assicurativa (polizza danni R.C.T.) con un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 che sollevi la pubblica amministrazione da tutte le responsabilità inerenti ai rischi e sinistri derivanti dalla gestione operativa del mercato del Natale.

La risoluzione della presente convenzione per causa imputabile all'organizzatore comporterà, di diritto, l'incameramento dell'intero importo cauzionale.

### **Art. 4 (Obblighi del Comune di Vicenza)**

Spetta all'Amministrazione Comunale :

- disporre le eventuali necessarie limitazioni al traffico veicolare;
- pulizia dell'area e smaltimento rifiuti;
- a non organizzare né autorizzare iniziative dello stesso genere in concomitanza con il mercatino oggetto del presente avviso
- effettuare attività di vigilanza.

### **Art. 5 (Spostamento temporaneo del mercato)**

Il Comune potrà disporre lo spostamento di tutto o parte del mercatino per esigenze temporanee dovute ad eccezionali motivi di interesse pubblico o in occasione di particolari eventi, previa comunicazione all'organizzatore entro un ragionevole termine di preavviso di 15 giorni in luogo idoneo.

### **Art. 6 (Pagamento del suolo pubblico)**

L'affidatario dovrà versare agli Enti ed alle Società competenti, con cadenza annuale, i corrispettivi relativi alle seguenti voci:

- canone di occupazione del suolo pubblico di tutti gli spazi effettivamente occupati dagli operatori;
- tariffa di igiene ambientale;
- eventuali consumi di energia elettrica e acqua potabile;
- ulteriori ed eventuali oneri .


### **Art. 7 (Responsabilità)**

L'area pubblica sede del mercatino deve essere restituita, a conclusione di ogni periodo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava prima dell'occupazione.

La responsabilità per eventuali danni arrecati a persone e/o cose e per danneggiamenti o deturpamenti dell'area, quale conseguenza dell'attività di cui alla presente convenzione, farà carico all'affidatario ed all'autore dell'illecito, in relazione alle rispettive responsabilità che dovessero essere accertate.

L'affidatario si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa con primaria compagnia, con un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 a garanzia e copertura dei rischi e sinistri derivanti dalla gestione operativa del mercato nei confronti di operatori, visitatori e acquirenti e a tutela dell'Amministrazione Comunale in ordine a qualsiasi ipotesi di responsabilità civile.

L'Amministrazione Comunale pertanto rimane sollevata da qualsiasi responsabilità.



## **Comune di Vicenza**

### **Art.8 (Risoluzione e recesso)**

L'affidamento della gestione del mercatino di Natale si risolverà di diritto qualora l'affidatario:

- incorra in gravi violazioni o gravi inadempienze in ordine agli obblighi contrattuali assunti ( es.: mancato versamento delle somme dovute alle date prescritte, reiterati abusi connessi alla conduzione dell'iniziativa ecc);
- conferisca il servizio a terzi (salvo il caso di fusione, trasformazione ed incorporazione ecc).

Nelle ipotesi sopra individuate, oltre all'incameramento dell'intero deposito cauzionale, potrà essere applicata una penalità determinata con decisione della Giunta Comunale.

Parimenti la convenzione si dovrà considerare risolta se l'Associazione/il soggetto affidatario della gestione risulti non godere o cessi di godere della piena capacità giuridica (sia posta in liquidazione, abbia cessato o modificato la propria attività ovvero sia sottoposta a fallimento o ad altre procedure concorsuali) e per altre evenienze che rendano incompatibile l'assunzione e/o il mantenimento dell'incarico da parte dell'affidatario.

Il Comune di Vicenza potrà inoltre recedere dal presente contratto e procedere alla revoca dell'affidamento dell'incarico nel caso in cui venga meno l'interesse pubblico all'allestimento del mercatino natalizio e senza che l'affidatario abbia a rivendicare alcunché dall'Amministrazione.

Nelle ipotesi sopra prospettate, sarà inviata all'affidatario una lettera di preavviso con anticipo di giorni 90 e allo stesso dovrà essere corrisposto dagli operatori il pagamento per il servizio effettivamente svolto per l'organizzazione del mercato, sino all'avvenuta comunicazione del recesso da parte dell'Amministrazione Comunale.

### **Art. 9 (Recesso del concessionario)**

L'affidatario potrà recedere con preavviso di 120 giorni, da comunicare all'Amministrazione Comunale con lettera raccomandata ed informando direttamente ed adeguatamente gli operatori.

Il recesso dell'affidatario senza giusta causa o senza preavviso comporterà, di diritto, l'incameramento dell'intero deposito cauzionale, come stabilito al precedente art. 5.

### **Art.10 (Rinvio)**

Per tutto quanto non previsto nel presente foglio patti e condizioni si rinvia alle disposizioni dettate dal codice civile e dal vigente regolamento in materia

### **Art. 11 (Privacy)**

Tutti i dati forniti saranno utilizzati per lo svolgimento della convenzione nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati e dei regolamenti Comunali vigenti.

### **Art. 12 (Foro competente)**

Le eventuali controversie relative alla concessione saranno di competenza del foro di Vicenza.